

Al Sig. SINDACO

Piazza Italia, 1

17052 BORGHETTO S.SPIRITO (SV)

comuneborghettoss@postecert.it

OGGETTO: ricorso avverso il verbale n. _____ del
_____, a carico del sig. _____
per violazione dell'art. _____ del _____
_____.

* * * * *

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
residente in _____
via / piazza _____ n. _____
Telefono _____, in qualità di _____

PREMESSO DI AVER RICEVUTO

il verbale di contestazione n....., notificato in data, per la presunta
violazione dell'art. del
(*indicare nel dettaglio la violazione contestata*),

MOTIVI

il sottoscritto propone ricorso alla S.V. Ill.ma sulla base dei seguenti motivi

per questi motivi il ricorrente

CHIEDE

che la S.V., in accoglimento del presente ricorso, voglia:

previa audizione personale del ricorrente;

annullare il verbale di contestazione e pronunciare ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art.

_____, lì _____

Si allegano:

- copia del processo verbale;

- eventuali altri documenti: _____

NOTE:

Dove si può ritirare il modulo per il ricorso o il file in formato "Word"?

Il ritiro del modello facsimile potrà avvenire ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 15.00 alle 17.00 presso il Comando Polizia Municipale mentre il file in formato "Word" potrà essere scaricato dal sito del Comune di Borghetto S.Spirito alla pagina della Polizia Municipale.

A chi bisogna inviare il ricorso?

Al Sindaco tramite il Corpo di Polizia Municipale.

Entro quanto tempo deve essere inviato il ricorso?

Il ricorso deve essere inviato perentoriamente entro 30 gg dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

Come può essere inviato il ricorso?

Il deposito del ricorso stesso già compilato potrà avvenire ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle 15.00 alle 17.00 presso il Comando Polizia Municipale. Il ricorso può anche essere inviato con Raccomandata AR, fax o Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

Comando Polizia Municipale
Piazza Italia, 1 - 17052 BORGHETTO S.S. (SV)
comuneborghettoss@postecert.it

Per i ricorsi presentati tramite servizio postale varrà la data apposta dall'ufficio accettante.

Si avverte l'utenza che nessun consiglio circa l'esito del ricorso potrà essere dato dal personale in servizio.

- **Art. 18 Legge 689/81:** Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.